

COMMISSARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

DELIBERAZIONE n.08 del 25/06/2026

Oggetto: ATO 2 NAPOLI VOLTURNO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 22/06/2026 AL FINE DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE DI LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO PATRIMONIO ALL'EX ATO SELE AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2/2024 DEL 04/11/2024

Premesso che:

- ☐ con delibera di Giunta 27 dicembre 2012, n. 813, la Regione Campania- nelle more dell'individuazione del nuovo Soggetto cui assegnare le competenze attribuite dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alle Autorità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/1997 e sopprese ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies legge 26 marzo 2010, n. 42 – ha stabilito di affidare a Commissari Straordinari, individuati nei Presidenti del Consiglio di Amministrazione in carica, l'ordinaria amministrazione e le procedure di liquidazione di ciascuna delle predette Autorità d'Ambito;
- ☐ la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137 ha disposto che "I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D. Lgs. n. 152/2006" e cioè, giusta quanto precisato con nota regionale n. 483980 del 4/7/2013, "... per un periodo non superiore a sei mesi dall'approvazione della normativa regionale di riassetto del SII ...";
- ☐ la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" prevede all'art. 21 comma 9 "I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali";
- ☐ che ai sensi della Legge Regionale della Campania n.15/2015 art. 21 comma 9 quater "Al fine di assicurare la definitiva estinzione degli Enti d'Ambito di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario unico liquidatore che subentra ai Commissari di cui al comma 9. I Commissari trasferiscono le risultanze della ricognizione dei procedimenti e dei rapporti pendenti e la relativa documentazione, unitamente alle risorse residue, al Commissario unico" , nelle more della definitiva

COMMISSARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

cessazione dei soppressi Enti d'Ambito Calore Irpino, ex ATO 1, Napoli Volturmo, ex ATO 2, Sarnese Vesuviano, ex ATO 3, Sele, ex ATO 4;

- con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 75 del 3/10/2024 è stato nominato quale commissario unico di liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito Calore Irpino, ex ATO 1, Napoli Volturmo, ex ATO 2, Sarnese Vesuviano, ex ATO 3, Sele, ex ATO 4, subentrando nelle funzioni svolte dai precedenti commissari liquidatori dei medesimi Enti e operando, in sostituzione degli organi di rappresentanza politica statutariamente previsti, per gestire la fase liquidatoria dei predetti Consorzi e pervenire alla loro definitiva estinzione, il Dott. Giuseppe Parente;
- i Commissari cessati dall'incarico hanno trasferito al Commissario Unico le risultanze della ricognizione dei procedimenti e dei rapporti pendenti e la relativa documentazione, nonché le verifiche di cassa operate dai rispettivi revisori dei conti alla data del 31/10/2024;

PRESO ATTO

- che in riferimento alla documentazione trasmessa dal Commissario dell'Ente D'Ambito Napoli Volturmo è emersa la necessità di gestire tutte le attività occorrenti alla definitiva estinzione degli stessi enti, anche ed eventualmente, al recupero delle poste creditorie esposte nei rispettivi bilanci come da ultimo approvati dai cessati commissari, al fine di destinare le eventuali rinvenienze attive in favore dell'Ente Idrico Campano, secondo quanto previsto dall'art. 20 del relativo Statuto;

DATO ATTO Che si ritiene opportuno, così come previsto dalla Delibera n. 2/2024 del 04/11/2024 del Commissario Unico per la Liquidazione degli ambiti ottimali LR 14/97 DPGRC N 75/2024, trasferire le eventuali attività e passività residue a favore dell'ex Ato Sele quale soggetto di coordinamento finanziario ed economico delle attività amministrative di estinzione degli enti stessi (C.F. e P.iva n. 03493760650) con sede in Salerno Parco Arbostella v.le G. Verdi 23;

VISTA la deliberazione commissariale n. 25 del 08/07/2025, con la quale è stato approvato rendiconto di gestione 2024;

VISTA la deliberazione commissariale n. 11 del 11/03/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025/2027;

VISTI:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono*

COMMISARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

RICHIAMATO, altresì, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione commissariale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 22/06/2026 a cui si riferisce il rendiconto;

RITENUTO di dover disporre con la presente un riaccertamento straordinario dei residui alla data odierna, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data odierna al fine di redigere il Bilancio Finale di Liquidazione e trasferire i residui attivi e passivi mantenuti nello Stato Patrimoniale dell'Ente Ato Sele;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

VISTI:

- l'elenco dei residui attivi al 22/06/2026 con evidenza:
 - dei residui da mantenere nel conto del bilancio finale di liquidazione;
 - dei residui da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
 - degli accertamenti da reimputare in quanto non esigibili al 22/06/2026;agli atti;
- l'elenco dei residui passivi al 22/06/2026, con evidenza:

COMMISARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

- dei residui da mantenere nel conto del bilancio finale di liquidazione;
 - dei residui da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
 - degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 22/06/2026;
- agli atti;

come predisposti dal Responsabile Finanziario, su conformi indicazioni dei Responsabili di Spesa, dei quali si allegano i prospetti delle risultanze finali;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 giusto verbale n 01 del 25/06/2026 agli atti in pari data prot. n. 14;

RITENUTO di provvedere in merito;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.i.m., del responsabile dei servizi;

VISTI:

- il T.U.E.L., D. Lgs n. 267/2000;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D., lgs.. 152/2006;
- la delibera della Regione Campania n.813 del 27/12/2012;
- la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 137;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 05 aprile 2017, n. 58;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 03 ottobre 2024, n. 75;
- la legge regionale n. 15/2015;
- lo statuto dell'ente

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi determinati dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 22/06/2026, risultanti dall'operazione di riaccertamento straordinario:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	117.024,16
Residui passivi cancellati definitivamente	23.122,44
Residui attivi reimputati	
Residui passivi reimputati	
Residui attivi conservati al 22/06/2026 provenienti dalla gestione dei residui	
Residui attivi conservati al 22/06/2026 provenienti dalla gestione di competenza 2025	
Residui passivi conservati al 22/06/2026 provenienti dalla gestione dei residui	3.546,53

COMMISSARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

Residui passivi conservati al 22/06/2026 provenienti dalla gestione di competenza 2025	22.700,00
Maggiori residui attivi riaccertati	-

2) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine della liquidazione (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a **€. 0,00**, di cui:

FPV di spesa parte corrente: **€. 0,00**

FPV di spesa parte capitale: **€. 0,00**

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio provvisorio e/o proveniente da esercizi precedenti	CO			
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO			
TOTALE FPV DI SPESA				

3) di dare atto che i residui attivi e passivi conservati saranno trasferiti in sede di approvazione del Conto del Bilancio finale di liquidazione all'Ato Sele che subentrerà nella titolarità dei rapporti giuridici, economici e contrattuali in essere con i terzi, nonché in tutti i procedimenti non esauriti, compresi quelli futuri eventuali non riscontrabili in questa sede;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Salerno, 25 giugno 2026

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Parente



Signed with  NamiriaSign

GIUSEPPE PARENTE
26/06/2026 08:16:47 UTC+0200

COMMISSARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

OGGETTO: ATO 2 NAPOLI VOLTURNO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 22/06/2026 AL FINE DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE DI LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO PATRIMONIO ALL'EX ATO SELE AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2/2024 DEL 04/11/2024

Il sottoscritto Francesco Paolo Luise ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

PARERE: Favorevole

Salerno, 25 giugno 2026

Il Responsabile

Francesco Paolo Luise

Luise Francesco

Paolo

25.06.2026

12:09:35

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione

GMT+02:00

OGGETTO: ATO 2 NAPOLI VOLTURNO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 22/06/2026 AL FINE DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE DI LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO PATRIMONIO ALL'EX ATO SELE AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2/2024 DEL 04/11/2024

Il sottoscritto Francesco Paolo Luise ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

PARERE: Favorevole

Salerno, 25 giugno 2026

Il Responsabile

Francesco Paolo Luise

Luise Francesco

Paolo

25.06.2026

12:09:35

GMT+02:00